

tale comportamento viene effettuato paventando un'ipotetica delega di indagini che sarebbe stata inviata da una procura militare, della quale però i responsabili dell'associazione stessa non hanno ricevuto alcun avviso di legge;

i singoli militari interpellati non vengono resi edotti sulle motivazioni e qualità in cui vengono ascoltati, ovvero né come persone informate né come persone indagate, il che di per sé costituisce abuso e violazione di legge;

l'essere iscritto ad un'associazione culturale rientra tra le prerogative civili e private di ogni singolo cittadino, ancorché militare, previste e tutelate dalla Costituzione;

tale azione risulta gravemente lesiva degli interessi giuridici dell'associazione Unac già oggetto di attività ritenuta persecutoria di tipo disciplinare ed altro a carico di tutti i segretari, con azioni che potrebbero inserirsi nelle cause che per ultimo hanno indotto al suicidio il segretario Unac per Milano, carabiniere Gianluca Deledda —:

quali provvedimenti si intendano adottare al fine di porre rimedio a tale comportamento antidemocratico, che contrasta anche gravemente con gli impegni assunti dal Presidente del Consiglio onorevole Amato nell'aula della Camera dei Deputati in merito al riconoscimento dell'Unac. (5-08107)

* * *

FINANZE

Interrogazioni a risposta scritta:

BOSCO, FONTANINI, PITTINO e CALZAVARA. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere — premesso che:

in Provincia di Udine millecinquecento cittadini hanno ricevuto una imposta straordinaria sui beni di lusso in loro possesso negli anni '90;

le salatissime multe elencate hanno la pretesa di incassare quindici miliardi circa per una presunta evasione di una imposta « una tantum » del 1992 riguardante beni mobili di lusso quali: auto, motociclette ed autocaravan immatricolati dopo il 1989;

gli avvisi di pagamento sono pervenuti dopo ben otto anni dall'istituzione della tassa e, contro legge, risultano essere elevate sanzioni pari al 100 per cento dell'importo in accertamento d'evasione, mentre la norma prevede al massimo una mora del 30 per cento dell'imposta oltre che l'addizione di interessi ed altre spese;

agli uffici del dipartimento delle entrate di Udine, già il 30 per cento dei cittadini ha potuto dimostrare di aver pagato il dovuto esibendo le ricevute conservate;

non tutti gli interessati alla « mattanza fiscale » possono produrre le ricevute dopo otto anni per smarrimento o distruzione delle pezze giustificative;

questi ultimi saranno chiamati a pagare le multe ammontanti, per alcuni casi limite, anche fino a 50 milioni;

i pagamenti allora effettuati non sempre sono stati svolti tramite il PRA, cui gli uffici finanziari tendono ad addossare le responsabilità, ma anche direttamente agli uffici stessi che ora non sono in grado di dare riscontro alla correttezza di tali adempimenti;

non è pensabile che tutti questi millecinquecento cittadini siano in maniera così generalizzata evasori ed evidentemente trattandosi di un pasticcio burocratico —:

perché mai il cittadino debba vedersi soccombente alla disorganizzazione dell'ufficio imposte di Udine;

chi risarcirà i cittadini del tempo perso a cercare le ricevute, a telefonare all'ACI, all'Ufficio Imposte e dalle code davanti alla inerzia ed incapacità dimostrata dagli uffici finanziari di Udine;

quali provvedimenti sanzionatori sono previsti nei confronti dei funzionari e degli impiegati responsabili di tale incredibile sopraffazione dei diritti dei contribuenti chiamati a soccombere per l'inefficienza dell'Amministrazione Finanziaria.

(4-30949)

BALOCCHI. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere — premesso che:

la legge 5 febbraio 1992, n. 177, ha introdotto norme speciali per il trasferimento delle aree demaniali nelle province di Belluno, Como, Bergamo e Rovigo al patrimonio disponibile dei comuni;

lo scopo della legge è di consentire agli enti e privati cittadini, che abbiano eseguito sui terreni interessati opere di urbanizzazione in epoca anteriore al 31 dicembre 1983, di acquistare dal comune i suddetti terreni;

la legge in questione consente, per accelerare la procedura, all'intendente di finanza di eseguire la cessione dei terreni a trattativa privata «in deroga ad ogni normativa vigente»;

il comune di Seriate ha inoltrato per alcune aree demaniali la richiesta di sde-manializzazione, correlata dalla relazione dell'Ute;

la pratica indirizzata alla direzione generale del patrimonio, sita in Roma, è stata evasa con esito favorevole dall'ufficio del demanio in data 13 febbraio 1998;

successivamente si è arenata presso l'ufficio del patrimonio, in quanto nell'ambito di tale ufficio si sostiene che la sde-manializzazione debba seguire l'iter previsto dalle disposizioni vigenti in materia di alienazione di beni patrimoniali, con la conseguenza di aggravare i comuni di spese, che non possono essere recuperate al momento della cessione ai privati interessati —:

per quali motivi gli uffici del demanio non riconoscono alla legge n. 177 del 1992 la specialità delle norme in essa

contenute, considerato il fatto che lo stesso articolo 1 della legge, al secondo periodo, recita testualmente che: «L'intendente di finanza.., è autorizzato ad eseguire la cessione a trattativa privata di tali beni, in deroga ad ogni normativa vigente»;

se intenda emanare circolari interne sull'interpretazione autentica della legge citata, considerate le problematiche che si sono create a causa di una errata interpretazione, in modo da consentire che le pratiche di sde-manializzazione possano essere risolte al più presto nell'interesse e dei comuni e dei cittadini. (4-30953)

PEZZOLI e SCARPA BONAZZA BUORA. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere — premesso che:

in data 24 novembre 1995 la società XY acquistò dagli eredi WVZ un albergo; nell'atto notarile di acquisto, il notaio precisava tra l'altro che «la parte venditrice garantisce l'assoluta libertà da ipoteche, trascrizioni pregiudizievoli, vincoli e privilegi, anche di natura fiscale»;

il 16 giugno 2000, la predetta società acquirente riceve notifica dall'Assicurazione ABY di copia d'atto di precetto che intima e fa precetto agli eredi WVZ di pagare una delle rate di imposta di successione già da tempo scaduta, imposta per la quale avevano ottenuto rateazione di pagamento nel 1992, a seguito di presentazione della dichiarazione di successione. In tale atto di precetto l'Assicurazione ABY precisava in narrativa di aver emesso, in data 5 novembre 1992, polizza fideiussoria a garanzia del pagamento dell'imposta di successione ed Invim, che si rendevano dovute a seguito della dichiarazione di successione del signor WVZ;

l'Assicurazione ABY precisava, altresì, d'aver già pagato all'Erario, in sostituzione degli eredi WVZ, la suindicata rata scaduta d'imposta di successione ed Invim, essendosi in tal modo verificata «una sostituzione nel lato attivo del rapporto obbligatorio, a mente dell'art. 1203, n. 3), del codice civile, che disciplina la surrogazione

legale del soggetto solvente nei diritti del creditore originario ed, altresì, a mente dell'art. 1949 c.c., che prevede il caso specifico della surrogazione legale del fideiussore, con la conseguente legittima esperibilità da parte dell'attuale Esponente (Assicurazione ABY, ndi) in tutte le azioni spettanti all'Amministrazione; la successione nel diritto di credito dell'Amministrazione, conseguente all'adempimento dell'obbligo tributario da parte della compagnia assicuratrice, fa sì che questa possa avvalersi dei privilegi che assistevano l'obbligazione principale e, segnatamente, del privilegio speciale.. immobiliare (art. 2772 c.c.) gravante su tutti i beni caduti in successione ed opponibile anche a terzi che abbiano acquistato diritti sui cespiti ereditari predetti successivamente al sorgere del privilegio stesso ». L'associazione ABY conclude che, in difetto di pagamento da parte degli eredi WVZ entro il termine accordato, procederà ad esecuzione forzata, occorrendo anche in danno alla società XY;

le sopra esposte regioni dell'Assicurazione ABY troverebbero fondamento presunto su di una combinata lettura ed esegesi sistematica delle norme del codice civile a partire dall'art. 2772, che regola il privilegio speciale immobiliare da parte dello Stato in relazione ai propri crediti per imposte dirette sugli affari, oltreché sull'articolo 1203, n. 3), che disciplina la surrogazione legale ed, infine, sull'articolo 1949, che si occupa della surrogazione legale del fideiussore;

in materia fiscale, con particolare riguardo all'imposta di successione, si procede nel riferimento normativo dall'art. 38 del decreto legislativo n. 346 del 31 ottobre 1990, che prevede la possibilità di pagare tale imposta in via rateizzata, a condizione che sia prestata idonea garanzia anche a mezzo di polizza fideiussoria;

il successivo articolo 41 del citato decreto legislativo 346/90, prevede inoltre che «Lo Stato ha privilegio secondo le norme stabilite dal codice civile. Il privilegio si estingue con il decorso di cinque

anni dalla data di apertura della successione o, in caso di dilazione di pagamento, dal giorno di scadenza dell'ultima rata, ovvero — (omissis) ». Ancora l'art. 36, del medesimo decreto legislativo, al suo terzo comma, stabilisce che « Si applica l'art. 58 del testo unico sull'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 », questi recita, sotto il titolo « Surrogazione dell'Amministrazione », che « I soggetti indicati nell'art. 10, lettera b) (notai, ndi) e c) (cancellieri di Tribunale, ndi), che hanno pagato l'imposta (di registro, ndi), si surrogano in tutte le ragioni, azioni e privilegi spettanti all'Amministrazione Finanziaria e possono, esibendo un certificato dell'ufficio del registro attestante la somma pagata, richiedere al giudice del luogo in cui ha sede il loro ufficio, ingiunzione di pagamento nei confronti dei soggetti nel cui interesse fu richiesta la registrazione »;

ad avviso degli interroganti la suesposta normativa fiscale, in quanto norma speciale, deve intendersi prevalente rispetto a quella civilistica, qualora anche solo parzialmente contrastante con quest'ultima. Orbene, la norma fiscale, ai fini dell'imposta sulle successioni (decreto legislativo 346/1990) prevede espressamente, all'art. 41, che il privilegio immobiliare tutela lo Stato nella riscossione coattiva dell'imposta di successione, ma nulla aggiunge con riferimento ad altri soggetti. L'art. 36 del predetto decreto, indicando i soggetti obbligati al pagamento dell'imposta di successione con un rinvio all'art. 58 del testo unico in materia d'imposta di registro, stabilisce tassativamente che il diritto di surroga spetta esclusivamente ai notai intervenuti in atto, ovvero ai cancellieri di Tribunale (nel caso di registrazione di sentenze), trattandosi entrambi di categorie di soggetti obbligati a richiedere la registrazione in vece delle parti e solidamente obbligati con le medesime ai fini del pagamento tributario. Orbene, la ratio ispiratrice di questa particolare tutela è quella evidente di attribuire ai pubblici ufficiali istituzionalmente investiti di solidarietà passiva, un'azione analoga a quella spettante allo Stato per cui conto essi agiscono;

non è dato di ravvisare alcun presupposto per un analogo « favor » del legislatore nei confronti d'una compagnia d'assicurazione, che interviene nella vicenda successoria sulla base di un rapporto privatistico e professionale stipulato con gli eredi e che dispone di mezzi fondati nel diritto comune (ipoteca volontaria, fidejussioni collaterali, garanzie cambiarie, ecc.) per tutelare il proprio eventuale diritto di credito —:

se si ritenga sussistere il diritto della compagnia assicuratrice di procedere ad esecuzione forzata sull'immobile del terzo acquirente in buona fede e se dunque sia fondata la pretesa spettanza, invocata dalla suddetta compagnia, del privilegio speciale immobiliare già riconosciuto allo Stato, rivelando che, in caso di risposta affermativa, si creerebbe un effetto dirompente nei traffici relativi ai beni di provenienza successoria, venendo meno in capo agli acquirenti qualsiasi certezza sull'effettiva acquisizione del diritto, stante la mancanza di conoscenza ovvero di mera conoscibilità delle vicende del bene medesimo legate all'imposta di successione, nell'insussistenza di qualsiasi forma obbligatoria di pubblicità legale connessa al pagamento da parte di terzo fideiussore ed alla conseguente surroga. (4-30968)

DOZZO e GIANCARLO GIORGETTI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro delle finanze.* — Per sapere — premesso che:

l'articolo 12-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973 e le modifiche introdotte dal decreto legislativo n. 46 del 1999 (riforme della riscossione) impedisce l'iscrizione a ruolo delle somme di importo inferiori alle 20 mila lire;

in questi giorni stanno arrivando da parte delle concessionarie esattoriali comunicazioni con allegati i bollettini di conto corrente premarcato per conto dei consorzi di bonifica, con importi inferiori alle 20 mila lire;

tale procedura è stata messa a punto tra l'Ascotributi e l'Ambi, le associazioni che raggruppano rispettivamente i concessionari delle riscossioni e i consorzi di bonifica e irrigazioni —:

se tale metodo di operare non sia in contrasto con le normative vigenti;

se non si ritenga di individuare un tentativo di carpire la buona fede del contribuente, il quale a fronte di tali comunicazioni del concessionario della riscossione, non conoscendo la normativa e data l'esiguità dell'importo è indotto a pagare un tributo non dovuto;

se non si ritenga di dare avvio ad una campagna pubblicitaria per rendere edotti i contribuenti dei loro diritti. (4-30972)

LENTI e DE CESARIS. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere — premesso che:

la provincia di Modena è tra le primissime nella triste classifica per gli infortuni sul lavoro e che solo nell'ultimo mese si sono registrati due decessi su luoghi di lavoro;

in relazione all'appalto per lavori di facchinaggio all'interno della Manifattura di Modena, risulta che il personale della ditta appaltatrice operi in condizioni in cui non sono rispettate le più elementari norme antinfortunistiche, senza alcuna attrezzatura per osservare le predette regole, ed al di fuori delle mansioni riservate al personale in appalto;

risulta inoltre che parte dello stesso personale, per la maggior parte proveniente da paesi al di fuori dall'Unione europea, operi all'interno della Manifattura pur non essendo regolarmente assunto dalla ditta appaltatrice medesima, subendo in tal modo una evidente ma non dimostrabile forma di ricatto individuale, e che si sono verificati recentemente casi di licenziamento in tronco alla richiesta di un contratto per regolare il rapporto di lavoro —:

se risulti quale ditta si sia aggiudicata l'appalto con l'Ente manifattura tabacchi;

se sia a conoscenza del contenuto del capitolato d'appalto in essere tra la Ditta Balducci Franco di Monsano (Ancona) e l'Ente Manifattura Tabacchi, per quali mansioni e per quale volume di affari sia stato con esattezza stipulato tale contratto d'appalto;

se la direzione dell'Ente Manifattura Tabacchi sia a conoscenza di tale situazione e di altre analoghe in altri stabilimenti dell'Ente medesimo;

quali siano i controlli che l'Ente Manifattura Tabacchi opera sulle ditte appaltatrici in ordine ai problemi della sicurezza e della regolarità della gestione del personale e come mai nel caso sopra esposto tali forme di controllo non abbiano rilevato le irregolarità denunciate;

se il Ministero delle finanze sia a conoscenza della situazione esposta e quali azioni intenda intraprendere al fine di garantire il rispetto delle norme di legge e contrattuali. (4-30978)

* * *

GIUSTIZIA

Interrogazione a risposta in Commissione:

BERGAMO. — *Al Ministro della giustizia.* — Per sapere — premesso che:

l'amministrazione della giustizia in Calabria, e in particolare nel circondario del Tribunale di Paola in provincia di Cosenza, è ormai giunta al collasso a causa di mancanza di personale nei vari uffici giudiziari;

l'enorme mole di lavoro, cioè migliaia di procedimenti giudiziari, civili e penali, subiscono rinvii anche di anni, determinando quindi una grave disfunzione e una sfiducia diffusa da parte dei cittadini;

in particolare presso la Sezione staccata di Scalea, l'esiguità del numero dei magistrati e di personale, provoca ritardi paurosi di tutta l'attività giudiziaria con il

rischio di un pauroso stallo, causando forti malumori che scaturiscono spesso in varie forme di protesta;

vi è il rischio che il Palazzo di Giustizia di Scalea, dopo che lo Stato ha speso alcuni miliardi per la sua realizzazione, attualmente in fase ultimativa, proprio per la scarsità di personale e quindi l'impossibilità di celebrare i processi, sia destinato ad una grave e dannosa sottoutilizzazione, nonostante siano trascorsi pochi mesi dall'istituzione di questa struttura giudiziaria per effetto della legge sulla razionalizzazione dei tribunali —:

quali provvedimenti urgentissimi intenda adottare il Ministro della giustizia tesi a soddisfare le esigenze degli uffici giudiziari di Scalea e di Paola, in termini di personale e attrezzature, evitando che tale situazione degeneri irreparabilmente. (5-08095)

Interrogazioni a risposta scritta:

CAMPATELLI. — *Al Ministro della giustizia.* — Per sapere — premesso che:

da diverso tempo si sta manifestando una situazione di forte disagio tra il personale dell'ospedale psichiatrico giudiziario di Montelupo Fiorentino;

numerosi sono stati le segnalazioni e i documenti inviati alle autorità competenti dalle organizzazioni sindacali del personale dell'ospedale psichiatrico giudiziario per segnalare i problemi che si stanno presentando;

sono in particolare state segnalate gravi carenze di organico: rispetto ad una popolazione internata di circa 210 unità risultano assegnate 84 unità di polizia penitenziaria (rispetto alle 144 previsti in organico); sono presenti 27 infermieri professionisti (rispetto ai 40 inizialmente assunti); sono presenti solo 2 educatori; sono state inoltre evidenziate carenze di organico per le funzioni tecnico-amministrative;